

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA  
CUNEO

---

# REGOLAMENTO

per la visita preventiva dei tori

in provincia di Cuneo

approvato con Decreto Ministeriale in data 22 Marzo 1933

---

---

RISTAMPA GIUGNO 1959

---

---

AZIENDA TIPOGRAFICA EDITRICE CUNEESE  
CUNEO - VIA CHIUSA PESIO, 2 - TEL. 34-23

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA  
C U N E O

---

# REGOLAMENTO

per la visita preventiva dei tori

in provincia di Cuneo

approvato con Decreto Ministeriale in data 22 Marzo 1933

---

RISTAMPA GIUGNO 1959

---

AZIENDA TIPOGRAFICA EDITRICE CUNEESE  
CUNEO - VIA CHIUSA PESIO, 2 - TEL. 34-23

*Il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste;*

*Visti la legge 29 giugno 1929, numero 1366 e il R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 118;*

*Visto il proprio precedente decreto 7 maggio 1927 con il quale fu approvato il regolamento per la visita preventiva dei tori in provincia di Cuneo;*

*Vista la deliberazione in data 16 febbraio 1932, con cui il Consiglio dell'economia di detta provincia propone un nuovo regolamento in sostituzione del precedente;*

**Decreta:**

*Le norme di cui al menzionato regolamento, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1927 sono sostituite da quelle contenute nel seguente Regolamento per la visita preventiva dei tori in provincia di Cuneo.*

**Art. 1.**

*In applicazione della legge 29 giugno 1929, n. 1366 e del R. Decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 118, tutti i tori e torelli di età non inferiore ai mesi 12, esistenti nella provincia di Cuneo, a chiunque appartenenti, debbono, ogni anno essere sottoposti alla visita della Commissione provinciale o della Commissione locale di cui all'art. 3.*

*I torelli ed i tori potranno essere destinati alla monta pubblica o privata unicamente in seguito ad esito favorevole di tale visita e previo rilascio dell'apposito attestato di approvazione di cui all'articolo 13.*

**Art. 2.**

*A tale fine tutti i possessori di tori e di torelli di età superiore a 10 mesi devono, ogni anno, per tramite del Comune che ne rilascia ricevuta da speciale bollenario da fornirsi dalla Commissione provinciale, ed entro termini che saranno resi noti con appositi manifesti, inoltrare domanda in carta da bollo da L. 3 (1) alla Commissione provinciale per la visita preventiva dei tori, con sede presso la Cattedra ambulante di agricoltura (2).*

*In tale domanda deve essere chiaramente indicato: nome, cognome, paternità, domicilio del proprietario dei tori, numero di questi, il loro nome, razza, età, mantello ed eventualmente la genealogia, località ove funzioneranno, e se già adibiti o siano da adibirsi a monta pubblica o privata.*

*All'atto della domanda, deve versarsi, sul conto corrente postale N. 2/12910 aperto per il servizio approvazione tori, per ogni capo da visitare, un diritto fis-*

(1) ora in carta libera su moduli forniti dalla Commissione Prov. Approvaz. Tori.

(2) presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura.

Sul registro dei tenutari di tori dovranno essere a cura del podestà (1) o del suo delegato, riportate le decisioni della Commissione. La Commissione provinciale e la locale decidono a maggioranza di voti.

#### Art. 8.

La Commissione di visita può limitare la validità dell'approvazione dei tori ad una determinata zona od anche ad un solo comune, facendone cenno sul certificato.

In tale caso i tori non potranno essere adibiti alla monta in località non inclusa nell'annotazione segnata sull'attestato di approvazione.

#### Art. 9.

I tori di proprietà dei margari transumanti, possono ottenere in via di massima solo l'approvazione per la monta privata. E' concessa per altro sull'Alpe al proprietario del toro di farne uso anche per bovine in alpeggio di altri proprietari.

I margari durante gli spostamenti dei tori sopraindicati devono tenere presso di sé gli attestati di approvazione e i bollettari.

#### Art. 10.

I tori e torelli approvati destinati alla monta pubblica sono contrassegnati con marca metallica da applicarsi all'orecchio destro, recante da un lato l'anno di approvazione e dall'altro il numero progressivo ed il nome della provincia; ai riproduttori appro-

vati destinati alla monta privata la marca sarà applicata all'orecchio sinistro.

I tori non approvati sono contrassegnati da apposito segno al lobo dell'orecchio destro. I contrassegni applicati devono essere riportati nel verbale di cui all'articolo 12.

#### Art. 11.

I tori non approvati devono, a cura del proprietario, essere castrati o macellati entro un periodo di tempo, non superiore, in ogni caso, a « mesi uno », da stabilirsi dalla Commissione di visita, e che decorrerà dalla data della notifica di analoga comunicazione che sarà fatta per il tramite dei Comuni. Detti proprietari hanno l'obbligo di notificare alla Commissione provinciale, a mezzo del Comune, e negli anzidetti limiti di tempo, i certificati dell'avvenuta castrazione o macellazione, della quale sarà presa nota nel registro di cui all'art. 2.

#### Art. 12.

Da apposito verbale, redatto dalla Commissione di visita, devono risultare: la data e il Comune in cui si è compiuto l'esame del toro, il Comune o l'Azienda ove esso funzionerà, le generalità e il domicilio del proprietario o del tenutario, i dati segnaletici, i pregi e difetti del soggetto, il giudizio motivato della Commissione, e nel caso di inidoneità, il termine accordato per la castrazione o macellazione; numero massimo dei salti che può eseguire il riproduttore, se destinato alla monta pubblica, durante la sta-

gione di monta, le indicazioni del contrassegno o del numero del bottone, firme dei membri presenti della Commissione.

#### Art. 13.

L'attestato di approvazione di ciascun toro, da rilasciarsi dal Consiglio provinc. dell'economia corporativa (1) da apposito bollettario numerato a madre e figlia e contenente le seguenti indicazioni: numero dell'attestato, data del rilascio e quella della scadenza; nome del riproduttore, la sua eventuale genealogia, la razza, il mantello, l'età, il contrassegno o numero progressivo della marca metallica applicata all'orecchio, e, nel caso di riproduttori autorizzati condizionatamente, il periodo d'impiego; il Comune e l'Azienda in cui il riproduttore può funzionare, il tasso di monta, le firme del presidente della Sezione agricola forestale, del Consiglio dell'economia (1) e del presidente della Commissione provinciale.

L'attestato è consegnato all'interessato per tramite del Comune nel cui territorio trovasi la stazione di monta. Di tale attestato il Comune stesso trascrive gli estremi in uno speciale registro, da fornirsi dalla Commissione provinciale, in cui terrà aggiornato l'elenco di tutte le stazioni di monta pubblica e privata esistenti nel suo territorio.

In detto registro è presa pure nota delle comunicazioni di cui agli articoli 11 e 15, lettera l).

L'attestato è valevole per un anno e comunque fino alla successiva ordinaria visita annuale. Può essere, su proposta della Com-

missione provinciale, temporaneamente, o definitivamente, ritirato prima della scadenza, quando risulti che il toro non sia tenuto o usato secondo le buone norme igieniche e zootecniche, ovvero sia stato colpito da malattie od infine sia reso per qualsiasi altra causa inabile o pericoloso per il servizio di monta. Col ritiro definitivo dell'attestato devono applicarsi le norme di cui all'art. 11.

#### Art. 14.

Ogni Comune della Provincia deve:

a) accertare le eventuali castrazioni, macellazioni dei tori e torelli scartati, entro il termine prescritto dalla Commissione;

b) tenere aggiornato il registro dei tenutari di monta taurina pubblica o privata e dei riproduttori esistenti nel territorio comunale con gli estremi dei certificati di approvazione e delle comunicazioni di cui agli articoli 11 e 15, lettera l);

c) tenere al corrente l'elenco di tutti i proprietari di bestiame bovino indicandone per ognuno, il numero dei capi posseduti ripartiti per età e per sesso. I dati numerici totali di ogni frazione e del capoluogo del Comune, ripartiti nelle singole categorie di bestiame (vitelli, giovenche, vacche, torelli, tori, ecc.), devono essere trasmessi al Consiglio provinciale dell'economia corporativa (1) entro il 10 gennaio di ogni anno. L'elenco presso i Comuni, deve essere tenuto a disposizione degli incaricati del servizio di vigilanza delle stazioni di monta taurina;

d) rilasciare al proprietario, per ogni domanda di visita, rice-

(1) ora Sindaco.

(1) ora Camera di Commercio Industria e Agricoltura.

vuta da staccarsi dall'apposito bollettario fornito dalla Commissione provinciale;

e) pubblicare nell'albo del Comune l'elenco dei tori approvati e riformati. Tenere sempre aggiornato ed esporre nell'albo pretorio l'elenco delle stazioni di monta, con indicazione per ciascuna stazione della località, delle generalità del proprietario o tenutario, del nome, razza, età, data di approvazione e contrassegno di ciascun riproduttore.

1) provvedere a norma delle vigenti disposizioni di polizia sanitaria alla vigilanza delle stazioni di monta pubblica e privata a mezzo del veterinario comunale o consorziale il quale deve riferirne per iscritto al podestà (1).

Il podestà, su parere motivato del veterinario locale, può sospendere, in caso di malattia e per misura profilattica il servizio di monta e ritirare per tempo indeterminato l'attestato di approvazione al tenutario della stazione.

Il Comune deve rendere pubblico il provvedimento, con avviso motivato, esposto nell'albo comunale ed in posto visibile della stazione di monta taurina; deve inoltre darne immediata comunicazione alla Commissione provinciale.

#### Art. 15.

I tenutari delle stazioni di monta pubblica hanno l'obbligo:

a) di mantenere costantemente affissa in luogo visibile al pubblico ed all'esterno dei locali adibiti alla monta, apposita tabella, da fornirsi, a prezzo di costo dalla Commissione provinciale, con

la dicitura « pubblica stazione di monta taurina approvata »;

b) di rendere ostensibili, a richiesta degli interessati, copia del presente regolamento, gli attestati di approvazione dei riproduttori ed i bollettari;

c) di rilasciare immediatamente al proprietario della giovenca o della vacca coperta un certificato di monta da staccarsi dal bollettario a madre e figlia che verrà numerato, timbrato e fornito a prezzo di costo dalla Commissione provinciale che provvederà ad intestare il bollettario stesso. Il certificato di monta deve contenere: il nome, età e numero del certificato di approvazione del riproduttore che ha eseguito il salto; la data del salto, il nome, razza, mantello ed età della bovina coperta; il nome, cognome e domicilio del proprietario di questa; la data del secondo e terzo salto eventualmente concessi alla bovina; il tasso di monta pagato; la firma del tenutario;

d) di costruire un razionale travaglio per la monta secondo le istruzioni impartite dalla Commissione provinciale, convenientemente protetto ed in luogo sottratto alla vista del pubblico;

e) di mantenere i tori in buone condizioni igieniche, secondo le norme da impartirsi e notificarsi dalla Commissione provinciale, anche per quanto concerne il numero dei salti che potrà eseguire ciascun riproduttore destinato alla monta pubblica, durante la stagione di monta.

Copia di dette norme deve essere affissa nei locali di monta;

f) di non ammettere al salto bovine gracili e deformi, od af-

fette da malattie, difetti e tare ereditarie riconoscibili; bovine che non presentino ben palesi segni di calore o giovenche che non abbiano messo i primi due denti incisivi permanenti (picozzi);

g) di non tenere nella stalla o nella mandria insieme a riproduttori approvati altri bovini maschi interi di età superiore ai 10 mesi, salvo che per questi non vi sia in corso la domanda di visita;

h) di non concedere il terzo salto senza la presentazione di un certificato del veterinario comunale che comprovi che la bovina è stata visitata e proficuamente curata della sterilità e che è immune da malattie degli organi genitali.

Tale certificato verrà allegato alla madre della bolletta comprovante il terzo salto;

i) di non percepire una tariffa di monta inferiore a quella minima stabilita dalla Commissione;

l) di denunciare per iscritto alla Commissione provinciale, per tramite del Comune ed entro otto giorni, le variazioni di proprietà con indicazione delle generalità e domicilio dell'acquirente e l'eventuale castrazione o morte o spedizione fuori provincia del toro; le malattie devono essere denunciate immediatamente al podestà (1) il quale prenderà i provvedimenti di polizia veterinaria voluti.

In caso di vendita di un toro approvato, dev'essere consegnato al compratore anche l'attestato di approvazione; il nuovo proprietario deve provvedere a presentare l'attestato al podestà (1) che lo

rettifica con annotazione di trapasso, ne prende nota nel registro dei tenutari di stazione di monta taurina e ne dà comunicazione alla Commissione provinciale. In caso di castrazione o morte o spedizione fuori provincia del toro, l'attestato dovrà restituirsi alla Commissione provinciale che curerà le relative variazioni sul registro delle denunce di cui all'ultimo comma dell'articolo 2;

m) di esibire in ogni tempo le ricevute delle denunce eseguite, i certificati di approvazione, i bollettari o registri di monta; di consentire il libero accesso nei locali di monta o allevamento, dei membri della Commissione, ai veterinari provinciali, consorziali, comunali, ai tecnici della Cattedra ambulante di agricoltura (3), ai Militi forestali, perchè possano vigilare sull'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento. In particolare i veterinari comunali e consorziali dovranno esercitare speciale vigilanza sul regolare funzionamento delle stazioni taurine e riferirne periodicamente per tramite del Comune alla Commissione provinciale presso la Cattedra Ambulante di Agricoltura (2).

#### Art. 16.

I proprietari o tenutari di stazioni di monta privata devono:

a) usare il toro unicamente per coprire le bovine della propria stalla;

b) mantenere costantemente affissa all'esterno dei locali adibiti alla monta, una tabella con la dicitura « Privata stazione di monta taurina approvata »;

(1) ora Sindaco.

(2) presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura.

(3) Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

(1) ora Sindaco.

c) avere al corrente per ogni toro, un registro, timbrato e fornito a prezzo di costo, dalla Commissione provinciale, in cui devono segnare, per ogni salto la data di questo, nome, razza, mantello ed età del riproduttore o della fattrice;

d) ottemperare agli obblighi di cui alle lettere d), e), f), g), l), m), dell'art. 15.

#### Art. 17.

I proprietari e tenutari di bovine hanno l'obbligo di condurre le stesse al salto di tori approvati per la monta pubblica, di richiedere sempre al proprietario della stazione di monta il prescritto certificato di cui alla lettera c) dell'articolo 15; di dichiarare, dietro semplice richiesta, alle persone di cui alla lettera m) dell'art. 15 da quali tori sono state coperte le loro bovine ed esibire le bollette di monta.

#### Art. 18.

Allorchè il numero delle stazioni di monta esistenti in un Comune non soddisfi alle esigenze della produzione, il prefetto, su richiesta motivata del Consiglio provinciale dell'economia corporativa (1) e su parere o proposta della Cattedra ambulante di agricoltura (2) potrà prescrivere la costituzione di Consorzi obbligatori di allevatori con le norme dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1366.

#### Art. 19.

I tori approvati in altre Province, devono essere denunciati nei

modi prescritti dall'art. 2 e sottoposti a regolare visita di approvazione da parte della Commissione, per essere adibiti alla monta pubblica o privata della Provincia.

#### Art. 20.

I tori di prima categoria, (miglioratori), potranno essere ammessi a concorrere a speciali premi di conservazione. Detti premi verranno consegnati ai proprietari non prima dei mesi dodici dall'avvenuta visita ed in seguito a presentazione dell'attestato di approvazione o di dichiarazione scritta del veterinario comunale o consorziale, vistata dal podestà, che confermi il buon funzionamento della stazione di monta.

#### Art. 21.

E' vietato a chiunque di tenere bovini maschi interi non approvati, di età superiore ai mesi dieci, salvo che non sia in corso, per essi, domanda di approvazione.

#### Art. 22.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 11 e 21 sono punite con l'ammenda da L. 100 a L. 500, estensibile in caso di recidiva fino a lire 1000.

Per inosservanza delle altre disposizioni del presente regolamento è comminata la pena dell'ammenda, in misura non superiore ai limiti fissati dal comma precedente.

Il contravventore è ammesso a fare domanda di oblazione.

Sulla domanda provvede il prefetto, presidente del Consiglio

provinciale dell'economia corporativa, (1) il quale determina, discrezionalmente la somma da pagare a titolo di oblazione, entro i limiti della ammenda.

La domanda per oblazione non è ammessa in caso di recidiva.

L'accertamento delle infrazioni sarà fatto, mediante verbale dalle persone indicate alla lettera m) dell'art. 15, alle quali sarà devoluto un terzo del provento dell'ammenda o dell'oblazione.

#### Art. 23.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione provinciale per l'approvazione dei tori deve presentare al Consiglio provinciale dell'economia corporativa (2) una dettagliata relazione tecnica sull'attività svolta durante l'anno.

Entro il termine stesso la Segreteria del Consiglio dovrà compilare e presentare il rendimento amministrativo della gestione del servizio per l'esercizio scaduto e il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa (2) in sede di approvazione del bilancio fissa

annualmente l'importo della tassa di visita di cui all'art. 2.

Ove i proventi di cui all'art. 2, 6 e 22 non siano sufficienti a coprire le spese necessarie per l'applicazione del presente regolamento, provvederà il Consiglio provinciale dell'economia corporativa (2).

#### Art. 24.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa (2) fisserà la data dalla quale avrà applicazione il presente regolamento, dalla stessa data cesserà di avere applicazione il precedente regolamento approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1927.

Il presente regolamento andrà in vigore dal 16 Settembre 1933.

La tassa di visita, da versarsi sul conto corrente postale num. 2/12910, è stata fissata per il 1933 in L. 20 per ogni capo da visitare.

La tariffa minima di monta è stata fissata in L. 5.— per salto

(1) ora Camera di Commercio Industria e Agricoltura.

(2) ora Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

(1) ora il Presidente della Camera di Commercio I. A.

(2) ora Camera di Commercio I. A.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
E DELLE FORESTE

Direzione Generale dell'Agricoltura

Div. - Sez. II

CIRCOLARE N. 391

Prot. 39493 - Posiz. 36/1-2

ROMA, 31 agosto 1933

*Ai Sigg. Prefetti del Regno, Presidenti dei Consiglio  
Provinciali dell'Economia Corporativa,*

*e, per conoscenza*

*Ai Sigg. Direttori delle Cattedre Ambulanti di Agri-  
cultura e ai Signori Ispettori Agrari*

**OGGETTO: Contravvenzioni alle disposizioni concernenti l'appro-  
vazione preventiva dei tori per la monta pubblica.**

*D'intesa con i Ministeri delle Finanze e delle Corporazioni, ri-  
tengo opportuno precisare che, in base all'art. 8 ultimo comma della  
Legge 29 Giugno 1929, N. 1366, e giusta le disposizioni contenute nei  
singoli regolamenti provinciali, i proventi delle contravvenzioni alle  
norme che disciplinano la monta taurina spettano ai Consigli Provin-  
ciali dell'Economia Corporativa, ai quali è affidato il servizio di cui  
trattasi.*

*Poichè, però, per ragioni di competenza, deve essere lasciato  
alle RR. Intendenze di Finanza di effettuare il versamento dei detti  
proventi ai Consigli Provinciali dell'Economia, questi ultimi si aster-  
ranno in ogni caso dal riscuterli direttamente.*

*Circa, poi, le detrazioni alle quali sono soggetti i proventi in  
parola, è da tener presente che, nel caso in cui le contravvenzioni siano  
definite con pronuncia di condanna da parte del Magistrato, compete  
sull'ammontare dell'ammenda la percentuale del doppio decimo a fa-  
vore del Cancelliere e dell'Ufficiale Giudiziario e che, sul premio spet-  
tante agli scopritori dell'infrazione, è da togliere il 10% per spese di  
riscossione, ai termini dell'art. 120 delle Istruzioni per la esecuzione  
della tariffa penale.*

*Nei casi di domanda di oblazione, occorre evitare l'inconveniente  
che l'Autorità giudiziaria, non informata tempestivamente, proceda  
alla emissione del Decreto penale.*

*Appare, pertanto, necessario che gli interessati siano sempre  
avvertiti che della domanda di oblazione va data, a loro cura, comu-  
nicazione al competente Pretore per il rinvio della causa.*

*Per quanto infine riguarda l'ammenda per la inosservanza di  
disposizioni stabilite nei regolamenti provinciali, di cui agli art. 5 e 6  
della citata legge, dispongo, per ragioni di uniformità, che nei regola-  
menti stessi la pena pecuniaria sia fissata nella misura di L. 30 a L. 150,  
estensibile, in caso di recidiva, fino a L. 300.*

*Prego accusare ricevuta della presente.*

IL MINISTRO  
ACERBO

— 13 —

Legge 27 Maggio 1940-XVIII, N. 627.

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA  
STRAORDINARIO DI AZIONE ZOOTEKNICA AI FINI AUTARCHICI**

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e volontà della Nazione  
RE D'ITALIA E DI ALBANIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

*Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo  
delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;*

*Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue*

.... Omissis ....

**Articolo 7**

*Nei regolamenti per la visita preventiva dei Tori, può essere  
prescritto, su proposta della Sezione Zootecnica, l'obbligo di una spe-  
ciale autorizzazione per chi intenda impiantare e gestire una stazione  
pubblica di monta taurina. L'autorizzazione viene rilasciata dal Con-  
siglio Provinciale delle Corporazioni su conforme parere della Com-  
missione Provinciale Tori di cui all'art. 6.*

*Nell'autorizzazione sono indicati i termini della validità, non-  
chè le condizioni a cui il rilascio di essa è subordinato.*

*Per l'inosservanza di tali condizioni l'autorizzazione può in  
ogni tempo essere revocata su proposta del Capo dell'Ispettorato Pro-  
vinciale dell'Agricoltura in base a conforme parere della Commissione  
Provinciale Approvazione Tori.*

*Il contravventore è punito ai sensi dell'art. 8 della legge 29  
giugno 1929-VII, n. 1366.*

.... Omissis ....

**CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI - CUNEO**

**ISTITUZIONE DELLA LICENZA PREVENTIVA**  
per le stazioni pubbliche di monta taurina

**IL PREFETTO PRESIDENTE**

*Riconosciuta la necessità di dare un miglior assetto alle stazioni  
taurine di monta pubblica, adeguandone il numero e l'ubicazione al  
fabbisogno della produzione.*

*Considerata la necessità di eliminare le infrazioni alla tariffa;  
di rimuovere inconvenienti di carattere sanitario; di dotare le stazioni  
di buoni riproduttori la cui razza e caratteristiche morfologiche  
siano in armonia con l'indirizzo zootecnico approvato dal Ministero  
dell'Agricoltura e Foreste.*

Vista la legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627, relativa alla attuazione di un programma straordinario di azione zootecnica ai fini autarchici;

Vista la proposta della Sezione Agricolo-Forestale del Consiglio Provinciale delle Corporazioni;

Sentito il parere del Capo dell'Ispettorato Provinciale della Agricoltura e del Veterinario Provinciale;

#### DECRETA

1) L'esercizio di stazioni pubbliche di monta taurina è subordinato alla preventiva autorizzazione del Prefetto, Presidente del Consiglio Provinciale delle Corporazioni, su parere conforme della Commissione Provinciale e Approvazione Tori.

A tal fine i tenutari delle stazioni pubbliche di monta taurina, attualmente in attività, dovranno presentare al Consiglio Provinciale delle Corporazioni, entro il termine di due mesi dalla data del presente Decreto, domanda su carta libera, intesa ad ottenere la prescritta autorizzazione.

L'autorizzazione ha valore di un anno.

Successivamente ogni anno i tenutari che intendono mantenere aperta la stazione devono ripetere la domanda di autorizzazione e trasmetterla al Consiglio Provinciale delle Corporazioni, entro il mese di febbraio.

Il visto di convalida verrà concesso dal Prefetto, Presidente del Consiglio Provinciale delle Corporazioni, su parere espresso dalla Commissione Provinciale Approvazione Tori.

2) Per la apertura di nuove stazioni le domande devono essere presentate almeno trenta giorni prima, per dar tempo alla Commissione Provinciale Approvazione Tori di compiere il sopralluogo.

3) Nell'autorizzazione sono indicati il termine di validità, nonché le condizioni a cui il rilascio di essa è subordinato.

4) Le autorizzazioni concesse sono revocabili in qualunque momento, su proposta del Capo dell'Ispettorato dell'Agricoltura, in base a conforme parere della Commissione Provinciale Approvazione Tori, quando siano accertate infrazioni alle disposizioni vigenti in materia zootecnica e sanitaria o comunque quando l'attività, la razza o le attitudini funzionali del toro vengono ad essere in contrasto con le direttive zootecniche, approvate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

5) I tenutari di tori che adibiranno i propri animali per la monta pubblica senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente Decreto — anche se i tori siano stati approvati — e quei tenutari di stazioni ai quali, essendo stata revocata l'autorizzazione, adibiscono ancora i tori per la monta pubblica, saranno puniti colle ammende previste dal vigente Regolamento Provinciale per le approvazioni tori.

6) Il Consiglio Provinciale delle Corporazioni, i Podestà, il Veterinario Provinciale, l'Ispettorato Agrario Provinciale, i Membri

della Commissione Approvazione Tori, i Veterinari Condotti, gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

7) Le disposizioni del presente Decreto saranno inserite nel Regolamento per la visita preventiva dei tori da riproduzione.

Cuneo, 17 gennaio 1942.

IL PREFETTO PRESIDENTE  
(Raimoldi)

#### DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

9 Ottobre 1947, n. 1426

Modificazioni dell'art. 8 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, sulla produzione zootecnica.

#### IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 8 della legge 29 giugno 1929, n. 1366; il quale stabilisce le ammende per le contravvenzioni alle disposizioni che regolano la monta taurina;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il Decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta la necessità di aumentare l'importo delle ammende anzidette;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le finanze;

#### HA SANZIONATO E PROMULGA:

##### Articolo unico

Il primo ed il secondo comma dell'art. 8 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, sono sostituiti dai seguenti:

« Le contravvenzioni alle disposizioni previste nell'art. 4 sono punite con l'ammenda da lire mille a lire quattromila; in caso di recidiva, con l'ammenda da lire duemila a lire diecimila.

Per la inosservanza di disposizioni stabilite nei regolamenti previsti dagli articoli 5 e 7, potrà essere comminata, nei regolamenti stessi, la pena dell'ammenda in misura non superiore ai limiti fissati nel comma precedente ».

Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1947.

DE NICOLA  
De Gasperi - Segni - Grassi - Pella